



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE SOCIALI - SETTORE SERVIZI SOCIALI DISTRETTUALI E SOVRADISTRETTUALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-147.4.0.-105

L'anno 2018 il giorno 31 del mese di Dicembre il sottoscritto Fassio Barbara in qualita' di dirigente di Settore Servizi Sociali Distrettuali E Sovradistrettuali, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: INDIZIONE DI UNA R.D.O. APERTA SUL MEPA DI CONSIP, AI FINI DELL’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36 – COMMA 2 – LETTERA B) DEL CODICE DEI CONTRATTI, DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE, NELL’AMBITO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GENOVA (LOTTO UNICO), DA ESEGUIRSI NEL PERIODO DAL 01/03/2019 AL 31/12/2019, PER UN IMPORTO PREVENTIVATO DI EURO 53.580 IVA ESCLUSA – CIG 77522406D2– CUP B31H17000140006 (progetto 3)

Adottata il 31/12/2018
Esecutiva dal 31/12/2018

31/12/2018	FASSIO BARBARA
------------	----------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE SOCIALI - SETTORE SERVIZI SOCIALI DISTRETTUALI E SOVRADISTRETTUALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-147.4.0.-105

OGGETTO INDIZIONE DI UNA R.D.O. APERTA SUL MEPA DI CONSIP, AI FINI DELL’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36 – COMMA 2 – LETTERA B) DEL CODICE DEI CONTRATTI, DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE, NELL’AMBITO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GENOVA (LOTTO UNICO), DA ESEGUIRSI NEL PERIODO DAL 01/03/2019 AL 31/12/2019, PER UN IMPORTO PREVENTIVATO DI EURO 53.580 IVA ESCLUSA – CIG 77522406D2– CUP B31H17000140006 (progetto 3)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.;
- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed, in particolare, l’art. 107 relativamente alle funzioni e responsabilità della dirigenza, nonché l’art 192 in ordine alle determinazioni a contrarre e relative procedure;
- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed, in particolare, l’art. 4;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (Codice dei Contratti);
- l’art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04/03/1996 e s.m.i. di cui, in ultimo, la modificazione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 09/01/2018, ed in particolare l’art. 4 relativo alla competenza dei dirigenti responsabili dei servizi comunali;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed, in particolare, l’art. 26 comma 6;
- la determinazione dell’A.V.C.P. del 5 marzo 2008 n. 3;

VISTE:

- la Deliberazione di C.C. n. 15 del 1 marzo 2018, con cui sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2018-2020;
- la Deliberazione di G.C. n. 98 del 31 maggio 2018 con cui è stato approvato il PEG 2018-2020;
- la Deliberazione di G.C. n. 441 del 13/11/2018 ad oggetto: "IX variazione ai documenti previsionali e programmatici 2018-2020";

VISTE in particolare:

- il progetto SPRAR categorie ordinari e minori del Comune di Genova di cui al DM 10/08/2016

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- la legge regionale n. 7/2007 “Norme per l’accoglienza e l’integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati” ed in particolare:

- l’art. 4 comma 1 dove, tra i compiti degli Enti locali, si prevede la promozione di “... interventi diretti a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti dei cittadini stranieri immigrati, con particolare riguardo alle politiche abitative e del lavoro, alla valorizzazione e tutela dell’identità culturale, all’integrazione sociale e culturale, alle pari opportunità di genere e alla partecipazione alla vita pubblica locale”;

- l’art. 20 comma 4 in cui vengono indicate come significative tutte le azioni promosse dagli Enti locali volte “... alla realizzazione di azioni finalizzate all’educazione interculturale, al superamento delle iniziali difficoltà linguistiche e formative, a contrastare l’abbandono e la dispersione scolastica, oltre agli specifici interventi in materia di diritto allo studio e per favorire relazioni positive tra le comunità scolastiche e le famiglie immigrate. Tali interventi sono diretti alla promozione e alla tutela dei diritti dei minori immigrati al fine di contrastare qualsiasi forma di discriminazione”;

PREMESSO che:

- da molti anni il Comune di Genova è impegnato a fornire azioni di supporto a progetti di inclusione sociale e/o di tutela a favore di persone immigrate, al fine di permettere loro l’inclusione, facilitarne la partecipazione alla vita comunitaria, stimolare la fruizione di risorse di cui sono portatori;

- il servizio di mediazione interculturale rientra nelle azioni fondamentali che il Comune di Genova mette a disposizione per poter sviluppare quanto sopra;

PRESO ATTO che

al fine di fornire un’adeguata risposta ai bisogni esplicitati in premessa, occorre garantire il servizio di mediazione interculturale articolato come segue:

- mediazione interculturale per:

- PROGETTO 1 S.P.R.A.R. categorie ordinari e minori
- PROGETTO 2 – HTH LIGURIA: Hope this Helps - Il sistema Liguria contro la Tratta e lo Sfruttamento Minorile
- PROGETTO 3 - Pon Inclusione 2014-2020

- mediazione interculturale da attuarsi attraverso azioni di co-progettazione e di realizzazione di attività interculturali a favore di:

- persone richiedenti protezione internazionale, titolari di protezione internazionale e, in via subordinata, titolari di protezione umanitaria (categorie “ordinarie) nonché minori stranieri non accompagnati
- persone vittime di tratta intercettate nella realizzazione del PROGETTO 2
- persone beneficiarie della misura nazionale SIA/REI all’interno del PROGETTO 3

CONSIDERATO quindi, indispensabile, avviare la procedura di affidamento del servizio di mediazione interculturale in oggetto;

PRESO ATTO

che con atto prot. n.445757 del 28/12/2018 , custodito agli atti d’ufficio, è stato nominato, ai sensi dell’art. 31 del Codice dei Contratti, R.U.P. delle procedure per l’affidamento di forniture di beni e servizi per il funzionamento dei servizi di mediazione interculturale oggetto del presente provvedimento il Dirigente della Direzione Politiche Sociali – Settore Servizi Distrettuali e Sovradistrettuali, Dott. ssa Barbara Fassio;

VERIFICATO che il servizio di mediazione interculturale:

- non risulta compreso:

- nelle convenzioni attive stipulate da “CONSIP S.p.A.”;
- nelle categorie merceologiche di cui all’art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta;

- risulta, invece, presente sul MePA di CONSIP – Capitolato Tecnico – ALLEGATO 27 al Capitolato d’oneri “Servizi” per l’abilitazione dei prestatori di “Servizi sociali” ai fini della partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

RITENUTO, pertanto, di procedere all'affidamento del servizio di mediazione interculturale rivolto a

- persone richiedenti protezione internazionale, titolari di protezione internazionale e, in via subordinata, titolari di protezione umanitaria (categorie "ordinarie) nonché minori stranieri non accompagnati
- persone vittime di tratta intercettate nella realizzazione del Progetto HTH Liguria: Hope this Helps
- persone beneficiarie della misura nazionale SIA/REI all'interno del PON Inclusione,

nell'ambito del territorio del Comune di Genova (lotto unico), da eseguirsi nel periodo dal 01/03/2019 al 31/12/2019, per un importo massimo preventivato di Euro 53.580,00 IVA ESCLUSA previo espletamento, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera b) del Codice dei Contratti, di una procedura negoziata attraverso una R.d.O. da pubblicarsi sul portale MePA di CONSIP S.P.A. alla quale qualsiasi operatore economico abilitato al MePA può partecipare, purché in possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica/finanziaria e capacità tecniche professionali, di cui all'art. 83 del Codice dei Contratti, stabiliti nel documento "Condizioni particolari della R.d.O.", parte integrante del presente atto;

RITENUTO ALTRESI'

- di stabilire che la R.d.O. aperta e l'esecuzione del servizio siano rispettivamente regolate dal documento "Condizioni particolari della R.d.O." e dal "Capitolato Tecnico Prestazionale" che costituiscono, entrambi, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento nonché, in subordine, dai documenti richiamati negli stessi di cui, in particolare, le Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi ed il Capitolato Tecnico – ALLEGATO 27 al Capitolato d'oneri "servizi" per l'abilitazione dei prestatori di "servizi sociali" ai fini della partecipazione al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

- di aggiudicare il servizio (lotto unico), ai sensi dell'art. 95 – comma 3 lettera a) del Codice dei Contratti, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

- di procedere alla verifica della congruità dell'offerta al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 97 comma 3 del Codice dei Contratti;

- di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, fatta salva la verifica della congruità del prezzo di cui sopra e fatta salva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, a seguito di sopravvenute nuove circostanze, venisse meno l'interesse collettivo del servizio medesimo;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 51 comma 1 del Codice dei Contratti, negli atti di gara non è prevista la ripartizione del servizio in più lotti funzionali o prestazionali, come definiti, rispettivamente, all'art. 3 comma 1 lettere qq) e ggggg) del Codice medesimo, in quanto trattasi di un servizio omogeneo non frazionabile ai fini dell'efficace conduzione dello stesso;

- la scelta della procedura R.d.O. aperta, garantisce il rispetto dei principi previsti all'art. 30 del Codice dei Contratti;

- nella procedura R.d.O. aperta, di cui sopra, la stazione appaltante non opera alcuna limitazione al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione e, pertanto, in applicazione di quanto previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione al punto 3.6 delle "Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50" approvate con delibera n. 1097/2016 e successivo aggiornamento con delibera n. 206/2018, non sussiste alcuna limitazione circa gli operatori economici da invitare;

RISCONTRATO

che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 ter del D.lgs. n. 81/08 e s.m.i., è stato predisposto il documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e che in base a tale valutazione, non essendo stata ravvisata la sussistenza di interferenze, gli oneri per la sicurezza a carico della stazione appaltante sono quantificati in Euro 0,00;

DATO ATTO

che, secondo quanto stabilito all'art. 95 – comma 10 del Codice dei Contratti, negli atti di gara è richiesto di indicare nell'offerta economica "... i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro";

RITENUTO

di stabilire che, qualora venisse stipulata da CONSIP S.p.A. una convenzione per il servizio di cui trattasi, da eseguirsi secondo modalità analoghe o migliorative rispetto a quanto stabilito negli atti di gara, ad un prezzo più vantaggioso, di:

- procedere, nel caso di disponibilità della convenzione CONSIP prima dell'apertura della R.d.O., all'annullamento dell'indizione della stessa ed alla contestuale assegnazione del servizio all'Impresa titolare della convenzione CONSIP;

- di chiedere, in caso di attivazione di una convenzione CONSIP nel corso dell'espletamento della R.d.O. o nelle more dell'aggiudicazione definitiva del servizio, all'Impresa collocata prima in graduatoria ed eventuale aggiudicataria in via definitiva, in funzione dell'entità dell'offerta di quest'ultima, un ulteriore ribasso sul prezzo offerto ai fini dell'adeguamento ai parametri prezzo/ qualità della convenzione CONSIP, procedendo, in caso di mancato adeguamento a detti pa-

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

rametri, all'eventuale revoca dell'aggiudicazione definitiva ed allo scorrimento della graduatoria, nonché, in caso di rifiuto di tutte le Imprese interpellate all'adeguamento richiesto, all'assegnazione del servizio all'Impresa titolare della convenzione CONSIP;

APPURATO inoltre, che:

- l'art. 1, comma 67, della legge 23/12/2005 n. 266, dispone che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (A.V.C.P.), in oggi A.N.A.C., ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla propria vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;

- secondo quanto stabilito dall'A.N.A.C. (ex A.V.C.P.), con deliberazione del 20 dicembre 2017 n. 1300 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, N. 266 per l'anno 2018", in relazione alla presente procedura, deve essere corrisposto all'A.N.A.C. medesima il contributo di Euro 30,00;

DATO ATTO

che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del TUEL;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa:

- 1) di procedere, ai fini dell'affidamento, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera b) del Codice dei Contratti, del servizio di mediazione interculturale rivolto a
 - persone richiedenti protezione internazionale, titolari di protezione internazionale e, in via subordinata, titolari di protezione umanitaria nonché minori stranieri non accompagnati (PROGETTO 1 S.P.R.A.R. categorie ordinari e minori)
 - persone vittime di tratta intercettate nella realizzazione del PROGETTO 2 (HTH LIGURIA: Hope this Helps - Il sistema Liguria contro la Tratta e lo Sfruttamento Minorile)
 - persone beneficiarie della misura nazionale SIA/REI all'interno del PROGETTO 3 (Pon Inclusione 2014-2020);
- 2) di stabilire che la R.d.O. e l'esecuzione del servizio siano disciplinate dal documento "Condizioni particolari della R.d.O." e dal "Capitolato Tecnico prestazionale" che costituiscono, entrambi, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché dai documenti richiamati negli stessi;
- 3) di definire in Euro 53.580 IVA ESCLUSA l'importo massimo preventivato per il servizio e posto a base di gara;
- 4) di assegnare il servizio, ai sensi dell'art. 95 – comma 3 lettera a) del Codice dei Contratti, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- 5) di procedere alla verifica della congruità dell'offerta, al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 97 comma 3 del Codice dei Contratti;
- 6) di assegnare il servizio anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, fatta salva la verifica della congruità del prezzo di cui sopra e fatta salva la facoltà di non procedere all'assegnazione qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, a seguito di sopravvenute nuove circostanze, venisse meno l'interesse collettivo del servizio medesimo;
- 7) di dare atto che, ai sensi dell'art. 26 comma 3 ter del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., non è stata ravvisata la sussistenza di interferenze e che quindi gli oneri per la sicurezza a carico della stazione appaltante sono quantificati in Euro 0,00;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 8) di dare atto, altresì che, secondo quanto stabilito all'art. 95 – comma 10 del Codice dei Contratti, è prevista la dichiarazione in sede di offerta dei "... propri costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro";
- 9) di demandare ad un successivo provvedimento, da adottarsi, dopo la scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 77 del Codice dei Contratti, la nomina della Commissione giudicatrice incaricata di esaminare le offerte pervenute nell'ambito della procedura di cui al precedente punto 1) e di attribuire i relativi punteggi;
- 10) di dare atto che, in oggi, il servizio occorrente non risulta compreso nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP S.p.A." e nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta;
- 11) di dare attuazione agli adempimenti di cui in premessa, qualora venisse stipulata da CONSIP una convenzione congrua al servizio in oggetto, ad un prezzo più vantaggioso;
- 12) di rimandare a successivo provvedimento conseguente all'aggiudicazione del servizio l'accertamento e l'impegno della spesa complessiva per un importo non superiore a € 53.580 IVA ESCLUSA;
- 13) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
- 14) di dare atto, in attuazione dell'art.6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 42 del Codice dei Contratti, dell'insussistenza a carico del RUP di situazioni di conflitto di interessi;
- 15) di demandare a successivo provvedimento l'assegnazione definitiva del servizio ed i contestuali adempimenti contabili.

Il Dirigente
Dott.ssa Barbara Fassio

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



**COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI**

CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA R.D.O.

affidamento del servizio di mediazione interculturale nell'ambito dei progetti S.P.R.A.R. categorie ordinari e minori, HTH LIGURIA Hope this Helps - Il Sistema Liguria contro la Tratta e lo Sfruttamento Minorile, Pon Inclusione 2014-2020 (AV3 – 2016 – LIG_09) CUP B31H17000140006.

Art. 1 - Norme regolatrici.....	3
Art. 2 – Oggetto.....	3
Art. 3 - Codice identificativo gara.....	3
Art. 4 - Modalità di risposta alla richiesta di offerta	4
Art. 5 – Modalità di aggiudicazione.....	6
Art. 6 - Aggiudicazione e adempimenti preliminari alla stipula del contratto.....	9
Art. 7 – Valore del servizio	10
Art. 8 – Importo, durata e forma del contratto.....	10
Art. 9 – Garanzia definitiva.....	11
Art. 10 - Obblighi dell’Aggiudicataria.....	11
Art. 11 – Verifiche e attestazione di regolare esecuzione.....	13
Art. 12 – Penali.....	14
Art. 13 – Esecuzione in danno.....	14
Art. 14 – Clausola risolutiva espressa	14
Art. 15 – Pagamenti.....	15
Art. 16 – Subappalto.....	16
Art. 17 - Divieto di Cessione del Contratto.....	17
Art. 18 – Cessione del Credito.....	17
Art. 19 - Informativa per il trattamento dei dati personali.....	17
Art. 20 - Controversie - Foro competente.....	17
Art. 21 - Rinvio ad altre norme.....	17
Art. 22 – Altre informazioni.....	18

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Settore Servizi Distrettuali e Sovradistrettuali della Direzione Politiche sociali, Dott.ssa Barbara Fassio

Art. 1 - Norme regolatrici

L'affidamento del servizio avverrà, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b), previo espletamento di una procedura negoziata mediante una R.d.O. (Richiesta di Offerta) attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP.

La partecipazione alla R.d.O. e l'esecuzione del servizio sono disciplinate dal presente documento, dal Capitolato Tecnico Prestazionale e dai documenti allegati al Bando MePA Servizi di CONSIP che seguono:

- ✓ Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi;
- ✓ Capitolato Tecnico – ALLEGATO 27 al Capitolato d'oneri “Servizi” per l'abilitazione dei prestatori di “Servizi sociali” ai fini della partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione.

In caso di contrasto fra le disposizioni contenute in questi ultimi due documenti e le condizioni particolari stabilite nel presente documento e nel Capitolato tecnico prestazionale, prevalgono queste ultime.

Per quanto non esplicitamente previsto negli atti di cui sopra, troverà applicazione quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti) nel prosieguo richiamato semplicemente come “Codice dei Contratti” e dalle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.

Art. 2 – Oggetto

(CPV)

Realizzazione e gestione del servizio di mediazione linguistico-culturale a supporto di progetti di inclusione sociale e/o di tutela a favore di persone seguite dai servizi sociali comunali:

PROGETTO 1 - S.P.R.A.R. categorie ordinari e minori

PROGETTO 2 - HTH LIGURIA: Hope this Helps - Il Sistema Liguria contro la Tratta e lo Sfruttamento Minorile

PROGETTO 3 - Pon Inclusione 2014-2020 (AV3 – 2016 – LIG_09) CUP B31H17000140006

realizzati nell'ambito del territorio del Comune di Genova, da eseguirsi secondo le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente documento e nel Capitolato Tecnico Prestazionale allegato alla R.d.O.

Art. 3 - Codice identificativo gara

Il numero di C.I.G. (Codice identificativo gara) attribuito alla presente procedura è: **77522406D2 - N. GARA 7302177**

Art. 4 - Modalità di risposta alla richiesta di offerta

La R.d.O. è integrata dai seguenti documenti allegati:

- ✓ le presenti Condizioni Particolari della R.d.O.;
- ✓ il Capitolato Tecnico Prestazionale e relativo allegato;
- ✓ il Modulo dichiarazione dei requisiti ex art. 83 comma 1 lettere a) - b) - c) del Codice dei Contratti;
- ✓ il documento “Dettaglio tecnico” da compilarli a cura della Società concorrente (inserire CPV);
- ✓ il “Dettaglio Economico”.

La proposta effettuata sul sistema del Mercato Elettronico (MePA) con cui la Società concorrente formulerà la propria offerta dovrà essere composta da:

1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA

1.a) dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 83 comma 1 lettere a) - b) - c) del Codice dei Contratti, da rendersi attraverso l'omonimo **MODULO DICHIARAZIONI**, firmata digitalmente dal rappresentate legale della Società concorrente. Al riguardo si specifica che:

- ai fini della sussistenza dei requisiti di idoneità professionale, di cui al comma 1 lettera a), le Società concorrenti dovranno essere iscritte nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerente con quella oggetto della presente procedura. In caso di concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia dovranno dimostrare tali requisiti secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza ovvero nelle altre forme previste al comma 3 dell'art. 83 medesimo;
- ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1 lettera b) i concorrenti dovranno avere un fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore all'importo (IVA esclusa) posto a base di gara (lotto unico). La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:
 - ✓ per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
 - ✓ per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non sia in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante;
- ai fini della dimostrazione della capacità tecnica e professionale di cui al comma 1 lettera c), la Società concorrente dovrà dimostrare di aver eseguito, nel corso del triennio 2016/2018: prestazioni nel settore della mediazione interculturale analoghe al servizio richiesto oggetto di uno o più contratti, sino ad un massimo di tre, per conto di committenti pubblici e/o privati, per un importo complessivo, al netto dell'I.V.A., pari o superiore ad Euro 33.753,00 corrispondente al 60% dell'importo posto a base di gara

La stazione appaltante procederà d'ufficio al controllo dei servizi dichiarati svolti a favore di committenti pubblici, mentre per i servizi resi a favore di committenti privati la Società concorrente dovrà darne attestazione attraverso un'autocertificazione che dovrà allegare alla dichiarazione.

In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese il requisito di idoneità professionale, di cui al comma 1 lettera a), dovrà essere posseduto da ciascuna Società raggruppanda, mentre i requisiti di capacità economico/finanziaria e di capacità tecniche professionali, di cui al comma 1 lettere b) e c) dovranno essere posseduti cumulativamente dalle raggruppande, fermo restando il possesso della quota maggioritaria da parte della mandataria.

La dichiarazione di cui sopra dovrà essere immessa a sistema, nell'ambito della documentazione amministrativa, attraverso la funzione "Aggiungi allegati". In caso di R.T.I. l'anzidetta dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna Impresa parte del costituendo raggruppamento;

- 1.b) impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del Codice dei Contratti, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, come stabilito all'art. 93 comma 8 del Codice dei Contratti. Tale documento viene richiesto a pena di esclusione dalla gara. La presente disposizione, secondo quanto previsto all'anzidetto art. 93 comma 8 del Codice dei Contratti "...non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese"; in quest'ultimo caso, il rappresentante legale della Società concorrente dovrà allegare specifica dichiarazione circa lo stato di piccola o media impresa, firmata digitalmente;

- 1.c) **(da presentarsi solo nel caso di R.T.I.)**

dichiarazione di costituzione o di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese, abilitate al MePA, contenente gli elementi di identificazione della Società mandataria e di ciascuna Società mandante, da rendersi ai sensi dell'art. 48 del Codice dei Contratti debitamente firmata digitalmente da parte di tutte le Imprese del R.T.I.; tale dichiarazione dovrà essere allegata, esclusivamente, nel caso in cui l'operatore economico intenda avvalersi della facoltà, prevista all'art. 48 comma 11 del Codice dei Contratti, di presentare offerta quale mandatario di operatori riuniti che dovranno, necessariamente, essere abilitati al MePA di CONSIP;

2. OFFERTA TECNICA

da formularsi immettendo a sistema quanto segue:

- 2.a) progetto, da redigersi a mezzo di relazione formata da non più di 8 pagine in formato A4, dimensione caratteri, formato tipo Times New Roman o Arial, non inferiore a 12, in cui dovrà essere fornito, mantenendo lo stesso ordine, un riscontro per ciascun elemento di valutazione A.1 - A.2 - A.3 - B.1 - B.2, di cui al successivo articolo. Tale progetto dovrà essere firmato digitalmente dal rappresentante legale della Società concorrente o, in caso di R.T.I., dai rappresentanti legali di tutte le Società costituente il R.T.I.;
- 2.b) dichiarazione, da rendersi utilizzando il **modulo "DETTAGLIO TECNICO"**, allegato alla R.d.O., in ordine agli elementi di valutazione C.1 - C.2 - C.3 di cui al successivo articolo. Tale modulo dovrà essere debitamente compilato in tutti i campi dalla Società concorrente indicando:
- la denominazione della Società concorrente o, in caso di R.T.I., la denominazione di tutte le Società Raggruppate;
 - un riscontro in ordine a ciascun elemento di valutazione C.1 - C.2 - C.3.

Il "DETTAGLIO TECNICO", analogamente al progetto di cui sopra, dovrà essere firmato digitalmente;

3. OFFERTA ECONOMICA

- 3.a) offerta economica complessiva da formularsi immettendo a sistema il prezzo, al netto dell'I.V.A., offerto. Tale prezzo, a pena d'esclusione, dovrà essere inferiore all'importo posto a base di gara.

Nell'offerta, altresì, la Società concorrente, secondo quanto stabilito all'art. 95 – comma 10 del Codice dei Contratti, dovrà "... indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro"; tale importo è da intendersi compreso nel prezzo, al netto dell'I.V.A., offerto per il lotto unico.

L'offerta economica dovrà essere firmata digitalmente dal rappresentante legale della Società concorrente o, in caso di R.T.I., dai rappresentanti legali di tutte le Società costituente il R.T.I.;

- 3.b) dettaglio economico del servizio da rendersi utilizzando l'omonimo **modulo "Dettaglio Economico"** che, debitamente compilato e firmato digitalmente, dovrà essere allegato alla proposta d'offerta economica. Più specificamente, in tale documento, dovrà essere riportato, nei relativi riquadri:
- la denominazione della Società concorrente o, in caso di R.T.I., la denominazione di tutte le Società Raggruppate;
 - il prezzo complessivo, al netto dell'I.V.A., derivante dal costo orario onnicomprensivo offerto per le prestazioni, dettagliate all'art. 2 del Capitolato tecnico prestazionale.

Le offerte, le dichiarazioni e tutta la documentazione presentata dovranno essere redatte in lingua italiana.

In caso di concorrenti che ottengano il medesimo punteggio finale, si procederà ad assegnare:

- al concorrente che avrà conseguito per l'offerta tecnica il punteggio complessivo migliore;
- in caso di ulteriore parità, al concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio complessivo per gli item relativi alla qualità del progetto A.1 - A.2 - A.3;
- in caso di persistente parità, al concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio per l'item B.1- B2;
- qualora perdurasse ancora la parità si procederà a sorteggio pubblico.

Non saranno ammesse le offerte che non siano integralmente conformi alle disposizioni degli atti di gara.

Non sono ammesse varianti a quanto stabilito negli atti di gara, né offerte sottoposte a riserve o condizioni.

Nell'offerta economica, i prezzi si intendono proposti dalle Società concorrenti in base a calcoli di loro convenienza a tutto loro rischio e, quindi, devono intendersi assolutamente invariabili.

Le Concorrenti non potranno pretendere compensi o rimborsi per la presentazione delle offerte o per atti ad esse inerenti, né risarcimento per qualsiasi causa.

Con la presentazione dell'offerta, le Concorrenti si obbligano:

- ad accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni, oneri e clausole previste nel presente documento e nel Capitolato tecnico prestazionale, nonché negli atti richiamati negli stessi;
- ad eseguire il servizio secondo le modalità ed alle condizioni stabilite nei suddetti atti di gara;
- a mantenere invariata l'offerta per il termine di 180 (centottanta) giorni decorrente dal giorno di scadenza per la presentazione delle offerte.

Art. 5 – Modalità di aggiudicazione

La valutazione delle offerte verrà effettuata da apposita Commissione giudicatrice che sarà costituita secondo i criteri stabiliti, con la deliberazione della Giunta Comunale del 23/02/2017 n. 20, per le procedure di gara "... gestite dal Comune di Genova per l'aggiudicazione di contratti pubblici con

l'offerta economicamente più vantaggiosa". Più specificatamente i componenti della Commissione saranno individuati, nel rispetto del principio di rotazione, tramite sorteggio effettuato dal RUP alla presenza di due testimoni, mediante strumento informatico fra una rosa di soggetti (dirigenti / funzionari dell'Ente), aventi una competenza congrua alla presente procedura di gara, facenti riferimento alla Direzione Politiche Sociali inseriti nell'elenco approvato dalla Direzione Politiche Sociali con determinazione dirigenziale n. 2017-147.0.0.-66 del 22/11/2017 e s.m.i. Il Presidente della Commissione sarà un Dirigente del Comune di Genova, diverso dal titolare del procedimento di spesa individuato, a seguito di una valutazione dei curricula e degli anni di esperienza, per la sua competenza nel settore di interesse. La Commissione, da costituirsi secondo i criteri sopra esplicitati, sarà nominata, ai sensi dell'art. 77 del Codice dei Contratti, con specifico provvedimento da adottarsi dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

L'aggiudicazione avverrà, ai sensi dell'art. 95 – comma 3 lettera a) del Codice dei Contratti a favore della Società che avrà presentato per il lotto unico l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in relazione ai criteri di valutazione di seguito indicati:

Offerta tecnica:	Peso 80/100
Offerta economica:	Peso 20/100
TOTALE	100

LOTTO UNICO

OFFERTA TECNICA		Peso 80	
Elementi di valutazione	Peso sub criteri I livello	Peso criteri	
A) QUALITÀ DEL PROGETTO		38	
A.1) Descrizione generale del progetto complessivo, della metodologia e della tempistica delle azioni previste per la realizzazione del servizio di mediazione interculturale riferito ai 3 progetti	Sub peso 13		
A.2) Presentazione degli strumenti operativi da utilizzare nelle diverse azioni previste (schede tecniche, riferimenti bibliografici, prodotti finali, ecc.)	Sub peso 13		
A.3) Articolazione delle iniziative e della tempistica delle attività di coordinamento (coordinamento gestionale, reportistico e rendicontativo, riunioni d'équipe con il personale impegnato, descrizione delle tecniche di analisi dei casi, formazione <i>in itinere</i> dei mediatori interculturali)	Sub peso 12		
B) ATTIVITÀ E PRESTAZIONI (art. 2 del Capitolato tecnico prestazionale)		24	
B.1) Disponibilità a garantire gli interventi relativi ad una o più aree linguistiche, indicate all'art. 2 progetto 1, penultimo ed ultimo paragrafo del Capitolato tecnico prestazionale ed, eventualmente, altre	Sub peso: 2 punti per ogni lingua max 12		

B.2) Disponibilità a garantire gli interventi relativi ad una o più aree linguistiche, indicate all'art. 2 progetto 2, penultimo ed ultimo paragrafo del Capitolato tecnico prestazionale ed, eventualmente, altre	Sub peso: 2 punti per ogni lingua max 12	
C) PROFESSIONALITÀ A DISPOSIZIONE DEL SERVIZIO (art. 4 del Capitolato tecnico prestazionale)		18
C.1 Numero di mediatori in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea triennale, o superiore, in discipline pedagogiche, linguistiche, sociologiche, antropologiche, della comunicazione interculturale e eventuali altri titoli di specializzazione universitaria negli stessi campi. Sub peso assegnato = $\frac{\text{Offerta} \times 6}{\text{Migliore offerta}}$	Sub peso 6	
C.2) Numero di mediatori con esperienza lavorativa pregressa di almeno 3 anni nell'ambito della mediazione rivolta ai minori e/o vittime di tratta, e/o richiedenti asilo Sub peso assegnato = $\frac{\text{Offerta} \times 6}{\text{Migliore offerta}}$	Sub peso 6	
C.3) Numero ore di formazione, per il personale impiegato nel servizio, garantite nell'arco del periodo contrattuale per persona) Sub peso assegnato = $\frac{\text{Offerta} \times 6}{\text{Migliore offerta}}$	Sub peso 6	

Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa, ossia quelli di cui alle precedenti lettere A.1 - A.2 - A.3, i coefficienti per l'attribuzione dei punteggi saranno determinati attraverso la media dei coefficienti stessi, variabili tra zero e uno, attribuiti dai singoli commissari a seguito di valutazione individuale di ogni elemento di valutazione.

In particolare, nella trattazione saranno valutati il livello di dettaglio, la chiarezza, l'esaustività e l'originalità della trattazione, la funzionalità, la coerenza con il progetto, la concretezza e la fruibilità delle soluzioni proposte.

Una volta individuate le medie provvisorie per ogni item di valutazione si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando a 1 la media più alta e riproporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

L'attribuzione dei punteggi discrezionali relativi alle singole voci verrà fatta attribuendo coefficienti espressi in valori decimali secondo le seguenti indicazioni:

- ✓ Ottimo 1
- ✓ Adeguato da 0,80 a 0,99
- ✓ Discreto da 0,70 a 0,79
- ✓ Sufficiente da 0,60 a 0,69
- ✓ Non sufficiente da 0,20 a 0,59
- ✓ Inadeguato da 0,00 a 0,19

Non saranno ritenute valide le offerte che conseguano, relativamente all'item A) QUALITÀ DEL PROGETTO, l'attribuzione di un coefficiente medio complessivo inferiore a 0,60.

La stazione appaltante procederà, altresì, alla riparametrazione dei punteggi assegnati per l'elemento B.1 – B.2 al fine di riallinearli al punteggio previsto per tale elemento.

Per gli elementi di cui ai precedenti punti C.1 - C.2 - C.3, sarà attribuito il punteggio mediante l'applicazione della formula indicata per ogni item.

OFFERTA ECONOMICA	Peso 20
Il punteggio sarà attribuito, applicando la formula LINEARE “SPEZZATA” SULLA MEDIA (INTERDIPENDENTE), attribuendo al parametro K il valore 0,9. Tale formula, richiamata dall'ANAC al punto IV delle “Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50...”, è visionabile sulla piattaforma di e-procurement Acquisti in Rete di CONSIP.	

La Commissione giudicatrice redigerà una graduatoria delle offerte, in base ai criteri di valutazione su esposti.

Qualora due o più Concorrenti abbiano conseguito il medesimo punteggio complessivo, si procederà applicando il criterio indicato nel precedente articolo.

La stazione appaltante procederà alla verifica della congruità dell'offerta, secondo il criterio di cui all'art. 97 comma 3 del Codice dei Contratti.

La Commissione giudicatrice redigerà una graduatoria delle offerte, in base ai criteri di valutazione su esposti.

Qualora due o più Concorrenti abbiano conseguito il medesimo punteggio complessivo, si procederà applicando il criterio indicato nel precedente articolo.

La stazione appaltante procederà alla verifica della congruità dell'offerta, secondo il criterio di cui all'art. 97 comma 3 del Codice dei Contratti.

Art. 6 - Aggiudicazione e adempimenti preliminari alla stipula del contratto

L'aggiudicazione sarà definitiva ed efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti e dei requisiti ex art. 83 comma 1 lettere a) - b) - c) del Codice dei Contratti, di cui al precedente art. 4 - punto 1.a) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, nonché dopo l'adozione del relativo provvedimento di aggiudicazione.

La Stazione Appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta per ogni singolo lotto, purché valida e fatta salva la verifica della congruità del prezzo e la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95 - comma 12 del Codice dei Contratti, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La Stazione appaltante si riserva, altresì, in qualunque momento di non dar corso all'aggiudicazione definitiva di ogni singolo Lotto a seguito di adozione di eventuali provvedimenti in autotutela da parte della stessa.

La Stazione appaltante, si riserva, inoltre, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione a seguito di sopravvenute ragioni di pubblico interesse o al verificarsi di eventi straordinari ed imprevedibili che comportino variazioni agli obiettivi perseguiti attraverso la presente R.d.O.

La Stazione Appaltante procederà alla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva per ogni lotto, ai sensi dell'art. 76 commi 1 e 6 del Codice dei Contratti.

A seguito delle comunicazioni dell'aggiudicazione definitiva e secondo quanto stabilito dall'art. 32 comma 14 del Codice dei Contratti si procederà alla stipula dei contratti nella forma del documento elettronico sul portale MePA di CONSIP che saranno successivamente registrati nell'apposito software del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente.

Clausola CONSIP

La Stazione appaltante, qualora venisse stipulata da CONSIP S.p.A. una convenzione per un servizio analogo a quelli in oggetto ad un prezzo più vantaggioso e/o a condizioni migliorative:

- a) procederà, nel caso di disponibilità della convenzione CONSIP prima dell'apertura della R.d.O., all'annullamento dell'indizione della stessa ed alla contestuale assegnazione del servizio all'Impresa titolare della convenzione CONSIP;
- b) chiederà, in caso di attivazione di una convenzione CONSIP nel corso dell'espletamento della R.d.O. o nelle more dell'aggiudicazione definitiva, alla Società collocata prima nella graduatoria ed eventuale aggiudicataria in via definitiva, in funzione dell'entità dell'offerta di quest'ultima, un ulteriore ribasso sul prezzo offerto ai fini dell'adeguamento ai parametri prezzo/qualità della convenzione CONSIP, procedendo, in caso di mancato adeguamento a detti parametri, all'eventuale revoca dell'aggiudicazione definitiva ed allo scorrimento della graduatoria, nonché, in caso di rifiuto di tutte le Imprese interpellate all'adeguamento richiesto, all'assegnazione del servizio all'Impresa titolare della convenzione CONSIP.

Art. 7 – Valore del servizio

Il valore massimo complessivo oggetto della presente R.d.O. posto a base di gara è pari ad **Euro 53.580,00** (cinquantatremilacinquecentottanta/00), I.V.A. esclusa; il costo degli oneri della sicurezza derivanti da interferenze è pari a zero come specificato all'art. 5 del Capitolato tecnico prestazionale.

Art. 8 – Importo, durata e forma del contratto

L'importo complessivo del contratto sarà quello del prezzo offerto, in sede di gara, dall'Aggiudicataria. Il contratto avrà validità:

- Progetto 1 SPRAR categoria ordinari e minori mesi 10 (dieci) , indicativamente dal 01/3/2019 al 31/12/2019, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo.
- Progetto 2 HTH LIGURIA: Hope this Helps – Il Sistema Liguria contro la Tratta e lo Sfruttamento Minorile mesi 10 (dieci), indicativamente dal 01/03/2019 al 31/12/2019, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo.
- Progetto 3 Pon Inclusione 2014-2020 (AV3 – 2016 – LIG_09) CUP B31H17000140006 mesi 10 (sedici) indicativamente dal 01/03/2019 al 31/12/2019 fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo.

Qualora, per motivi di forza maggiore, non dipendenti dall'Aggiudicataria, non risultasse possibile il raggiungimento del monte ore complessivo previsto all'art. 3 del Capitolato tecnico prestazionale si procederà ad una estensione della durata del contratto per un periodo massimo di ulteriori 3 mesi, restando invariato l'importo contrattuale.

Detti contratti saranno stipulati nella forma del documento elettronico sul portale MePA di CONSIP che sarà successivamente registrato nell'apposito software del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente. A tale scopo la Società aggiudicataria prima della stipula di ciascun contratto in forma elettronica dovrà far pervenire alla Stazione appaltante una marca da bollo del valore di Euro 16,00 od attestazione di avvenuto pagamento.

Il Comune di Genova, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice dei Contratti, qualora nel corso del periodo di validità contrattuale si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni

fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Aggiudicataria l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Aggiudicataria non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 9 – Garanzia definitiva

Le Società risultate aggiudicatarie in via definitiva, secondo quanto stabilito all'art. 103 del Codice dei Contratti, dovranno prestare una cauzione definitiva a garanzia dell'assolvimento di tutte le obbligazioni ad esse derivanti dal presente documento e dagli atti nello stesso richiamati.

La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria da corrispondere sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

La cauzione potrà essere ridotta nei casi e con le modalità previste dall'art. 93 comma 7 del Codice dei Contratti. La cauzione resterà vincolata per tutta la durata del contratto a copertura degli oneri per il mancato, incompleto o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e sarà svincolata, previo accertamento dell'integrale e regolare esecuzione del servizio, secondo quanto previsto all'art.103, comma 5, dell'anzidetto Codice.

La cauzione definitiva potrà essere costituita con le seguenti modalità: fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da Imprese esercenti l'attività bancaria prevista dal D.P.R. n. 635/1956 o da Imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni ai sensi del D.P.R. N. 449/1959.

La cauzione prestata sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 - comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia, entro il termine di dieci giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data della comunicazione da parte della stazione appaltante dell'aggiudicazione definitiva, potrà determinare la revoca dell'aggiudicazione e la conseguente aggiudicazione del servizio al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 10 - Obblighi dell'Aggiudicataria

Le Società aggiudicatarie, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 30 – comma 3 del Codice dei Contratti, sono tenute ad eseguire il servizio nel pieno rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di cui all'Allegato X del Codice medesimo.

È fatto obbligo, altresì, alle Società aggiudicatarie di:

- a) eseguire il servizio secondo le modalità richieste nel presente documento e nel Capitolato tecnico prestazionale, nonché in assoluta conformità al progetto ed al Dettaglio tecnico presentati nell'ambito della propria offerta tecnica, da intendersi parte integrante del contratto anche se materialmente non allegati;
- b) avere, alla data della decorrenza contrattuale, una sede operativa stabilmente funzionante a Genova con responsabili abilitati ad assumere decisioni immediate rispetto alla soluzione di questioni derivanti dallo svolgimento del servizio;
- c) impiegare, per tutto il periodo di validità contrattuale, personale professionalmente qualificato ed in possesso dei requisiti previsti dal Capitolato tecnico prestazionale, nonché in possesso

- degli ulteriori requisiti di cui ai parametri B.1 – B.2 - C.1 - C.2 di cui al precedente art. 5, in conformità a quanto rispettivamente offerto in sede di gara;
- d) riassorbire, secondo quanto previsto all'art. 4 ultimo paragrafo del Capitolato tecnico prestazionale, il personale utilizzato dall'appaltatore uscente;
 - e) applicare per i propri dipendenti tutte le norme contenute nei contratti nazionali e negli accordi integrativi previsti per il settore di attività;
 - f) stipulare idonea garanzia assicurativa per responsabilità civile derivante da danni che nell'espletamento del servizio potrebbero derivare al personale, agli utenti, ai terzi e alle cose in ogni modo coinvolte;
 - g) fornire agli operatori il materiale e/o i beni strumentali utili allo svolgimento delle prestazioni richieste;
 - h) rispettare la normativa prevista dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in materia di sicurezza e igiene del lavoro per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;
 - i) trasmettere alla Direzione Politiche Sociali, entro 30 giorni dalla data della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva del servizio, l'elenco nominativo del personale impiegato corredato da anagrafe, numeri di telefono e e-mail, residenza, elenco delle lingue utilizzate a livello professionale, titoli professionali e/o requisiti richiesti, livello di inquadramento, tipologia di contratto. Ogni aggiornamento dell'elenco deve essere comunicato dall'Aggiudicataria entro 30 giorni dalla variazione alla Direzione Politiche Sociali;
 - j) trasmettere alla Direzione Politiche Sociali i nominativi dei Coordinatori prima dell'avvio del servizio unitamente a un numero di telefono fisso, cellulare e indirizzo e-mail;
 - k) consegnare per il lotto 1 un documento di riepilogo degli interventi svolti elaborato sulla base della rendicontazione dei fogli firma dei mediatori interculturali; per il lotto 2 un documento di riepilogo degli interventi svolti elaborato sulla base della rendicontazione dei fogli firma degli operatori dello sportello dell' Asilo entro la prima decade del mese successivo all'esecuzione del servizio;
 - l) conservare copia dei fogli firma del personale impiegato con indicazione dell'ora di entrata e dell'ora di uscita, che dovrà essere messa a disposizione dei responsabili e dei funzionari del C.S.N.C. per eventuali controlli periodici;
 - m) garantire la continuità nello svolgimento delle prestazioni, attraverso sostituzioni con operatori di pari qualifica professionale, nonché analoghi requisiti professionali e titoli di studio nel rispetto di quanto offerto in sede di gara;
 - n) garantire l'attività di aggiornamento e supervisione dei propri operatori nel corso delle prestazioni in oggetto e comunicare la relativa pianificazione formativa all'U.O. Sistema Scolastico Cittadino;
 - o) garantire, da parte dei propri operatori, in quanto incaricati di pubblico servizi, il rispetto del divieto di ricevere da terzi alcun corrispettivo per i servizi svolti;
 - p) adottare gli strumenti di documentazione del lavoro individuati dal Comune di Genova e a garantirne la corretta compilazione;
 - q) relazionare ogni tre mesi e particolarmente alla conclusione dell'attività circa l'andamento tecnico della gestione del servizio con indicazione dei risultati e i dati delle problematiche emerse;
 - r) manlevare il Comune, comunque estraneo ai rapporti tra l'Aggiudicataria e personale dipendente, da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa giuridico/economica, igienico/sanitaria, organizzativo/gestionale, civile e penale che potesse insorgere tanto a carico proprio quanto a carico di terzi;

- s) rispettare quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e/o sensibili secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 196/03 obbligandosi, in particolare, ad espletare tutti gli adempimenti previsti all'art. 6 del Capitolato Tecnico Prestazionale.

L'Aggiudicataria sarà la sola e unica responsabile della corretta ed efficiente esecuzione del servizio. I danni derivanti dal non corretto espletamento del servizio o, comunque collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento all'Amministrazione o a terzi, saranno assunti dall'Aggiudicataria a suo totale carico, senza riserve o eccezioni.

Art. 11 – Verifiche e attestazione di regolare esecuzione

Il Comune di Genova potrà effettuare controlli in ogni momento, mediante proprio personale, sul servizio reso dagli Aggiudicatari e sull'applicazione di quanto previsto dal presente documento e dal Capitolato Tecnico Prestazionale, nonché delle condizioni migliorative proposte dall'Aggiudicataria in sede di gara ai fini dell'attribuzione del punteggio per l'offerta tecnica. Il Comune di Genova si riserva, altresì, di chiedere la documentazione ritenuta utile ai fini della verifica di cui sopra.

Il Comune di Genova darà comunicazione agli Aggiudicatari degli esiti dei suddetti controlli.

In particolare, relativamente sia al raggiungimento degli obiettivi individuati all'art. 1 del Capitolato tecnico prestazionale, sia agli aspetti organizzativi e gestionali, il Comune di Genova svolgerà verifiche costanti rispetto alla qualità del servizio prestato attraverso la valutazione di una serie di indicatori in merito a:

- qualità della gestione da parte dell'Aggiudicatari;
- qualità delle prestazioni dei mediatori e operatori utilizzati;
- qualità delle relazioni con i destinatari degli interventi e gli operatori;
- ricadute degli interventi nella vita quotidiana e dei servizi.

Il Comune potrà inoltre verificare la qualità percepita da parte dell'utente e del cliente interno, in rapporto alla qualità offerta e a quella attesa, attraverso strumenti di monitoraggio e di valutazione del progetto.

Gli Aggiudicatari sono tenuti ad una puntuale rendicontazione periodica e a fine progetto, che riporti gli elementi quantitativi degli interventi insieme ad una valutazione qualitativa del complesso del progetto stesso.

Ai fini di un monitoraggio del fenomeno dei nuovi accessi ai servizi, si ritiene utile che gli Aggiudicatari producano un'anagrafe degli interventi effettuati, che possa servire per ricostruire le nazionalità preminenti afferenti ai servizi e la tipologia delle prestazioni richieste

Il Comune di Genova svolgerà anche la verifica tecnica sull'andamento complessivo del servizio utilizzando strumenti e metodi ritenuti più opportuni, in aggiunta a quelli indicati nei commi precedenti, per svolgere le funzioni di verifica e valutazione.

Il Comune di Genova, attraverso la Direzione Politiche Sociali opererà controlli a campione di tipo quantitativo e qualitativo sulla realizzazione degli interventi previsti e predisporrà degli strumenti di valutazione e di autovalutazione dei mediatori e degli operatori.

Il Comune di Genova può delegare alla valutazione e al monitoraggio soggetti terzi, attraverso procedure di assegnazione pubbliche e trasparenti.

Il Comune di Genova favorisce la ricerca e la collaborazione con le Università pubbliche e pertanto anche i servizi potranno essere coinvolti in azioni di ricerca e di ricerca-azione in collaborazione con Dipartimenti individuati dalla direzione Politiche Sociali.

Al termine del servizio, il Comune di Genova, effettuate con esito positivo le verifiche di cui sopra, rilascerà l'attestazione di regolare esecuzione.

Art. 12 – Penali

In caso di inadempimento nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Aggiudicataria, il Comune, fatto salvo il risarcimento del maggior danno sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 del codice civile, avrà la facoltà di applicare penali il cui ammontare è fissato in relazione alla gravità degli inadempimenti.

In particolare, il Comune, a tutela della regolare esecuzione del servizio, si riserva di applicare le penalità in caso di inadempienze rispetto alle obbligazioni stabilite al precedente articolo 10 alle lettere e corrispettivi importi, come segue:

- lettera i): Euro 300;
- lettera s): Euro 500;
- lettera c): Euro 800.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione effettuata per iscritto, rispetto alla quale l'Aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di dieci giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data dell'invio, tramite PEC, della contestazione stessa. Se entro tale termine, l'Aggiudicataria non fornisca alcuna motivata giustificazione scritta, ovvero qualora la stessa non fosse ritenuta accoglibile, il Comune applicherà le penali previste.

Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di sanzionare eventuali casi non espressamente contemplati ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio. In tal caso l'importo della penale verrà determinato desumendola e raggugiandola alla violazione più assimilabile, o, in mancanza, verrà graduata tra un minimo di Euro 500,00 ed un massimo di Euro 1.500,00 in base ad indicatori di gravità che verranno fissati in relazione al caso specifico e comunicati in sede di contestazione all'Aggiudicataria.

La comunicazione definitiva di applicazione della penale avverrà tramite PEC. L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nell'anzidetta comunicazione, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa oppure escusso dalla cauzione definitiva.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora le non conformità siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale si procederà alla risoluzione del contratto.

Art. 13 – Esecuzione in danno

Nel caso in cui l'Aggiudicataria ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni stabilite nel Capitolato Tecnico Prestazionale, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra Impresa, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'Aggiudicataria, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

Per la rifusione dei danni l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà essere immediatamente reintegrato.

Art. 14 – Clausola risolutiva espressa

Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, in caso di gravi inadempienze nell'esecuzione del servizio rispetto a quanto previsto nel presente documento e nel Capitolato tecnico prestazionale.

Il Comune procederà in ogni caso alla risoluzione del Contratto:

- in caso di applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto;
- qualora sia intervenuta sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per le ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 80 del Codice dei Contratti;
- nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 del medesimo art. 80;
- qualora nei confronti della Società sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione;
- violazione del divieto di interruzione del servizio;
- violazione del divieto di cessione del contratto e/o dei limiti al subappalto;
- violazione dell'art. 6 del Capitolato Tecnico Prestazionale (violazione dovere riservatezza);
- nel caso siano eseguite transazioni senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
- mancato rispetto del termine di attivazione del servizio;
- nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano all'Aggiudicataria di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.

La risoluzione del contratto sarà comunicata alla Società mediante PEC.

L'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti dall'Amministrazione Comunale, compresa l'eventuale esecuzione in danno.

Art. 15 – Pagamenti

I pagamenti saranno effettuati mensilmente sulla base delle ore di servizio effettivamente svolte suddividendo l'importo contrattuale, in canoni bimestrali, fatti salvi i conguagli determinati sulla base dell'effettivo avvio del servizio.

Le fatture dovranno riportare:

- l'indicazione della partita IVA del Comune di Genova (Partita IVA 00856930102);
- la numerazione progressiva;
- la data di emissione;
- l'esatto riferimento al numero dell'ordinativo;
- i codici identificativi (IPA: R 224QF) per l'emissione della fattura elettronica. Quest'ultimo codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto, l'eventuale modifica verrà prontamente comunicata al fornitore via PEC;
- per il **progetto 1** la dicitura "Progetto SPRAR anno di riferimento" Campo: Causale riga 2.1.1.11), gli estremi identificativi del contratto di riferimento - Campo: Dati contratto-riga 2.1.3 la data di emissione;
- per il **progetto 2** la dicitura "HTH LIGURIA: Hope this Helps – Il sistema Liguria contro la tratta e lo sfruttamento minorile" - Campo: Causale riga 2.1.1.11), gli estremi identificativi del contratto di riferimento - Campo: Dati contratto-riga 2.1.3 la data di emissione;
- per il **progetto 3** il CUP (Codice Unico Progetto) B31H17000140006 - Campo: Causale riga 2.1.1.11 e la dicitura "P.O.N. Inclusione FSE 2014/2020" - Campo: Causale riga 2.1.1.11), gli estremi identificativi del contratto di riferimento - Campo: Dati contratto-riga 2.1.3 la data di emissione ;
- se in regime di esenzione il titolo di esenzione da IVA e/o da imposta di bollo;

- la dicitura: “scissione dei pagamenti art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972”, laddove prevista;
- il CIG e la spesa distinta in numero ore effettivamente prestate dai mediatori

Le fatture, correttamente intestate all’Ufficio della Direzione Politiche sociali che ha emesso l’ordinativo, dovranno pervenire entro 15 giorni dalla fine del periodo cui si riferiscono.

Ciascuna fattura dovrà, obbligatoriamente, pervenire nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55. A tal fine, ogni fattura dovrà riportare il seguente CODICE UNIVOCO UFFICIO R224QF; in mancanza di detto CODICE UNIVOCO UFFICIO, il Sistema di Interscambio rifiuterà la fattura.

Il Comune rigetterà le fatture elettroniche qualora non contengano i seguenti dati: il numero d’ordine, il CIG e il CODICE UNIVOCO UFFICIO R224QF.

La fattura dovrà, altresì, riportare obbligatoriamente tutti i dati previsti dall’art. 21, D.P.R. n. 633/1972 (compresa l’indicazione separata di imponibile, aliquota I.V.A., imposta totale ecc.) e l’annotazione obbligatoria “scissione dei pagamenti” mediante indicazione all’interno dei Dati Riepilogo, nel campo Esigibilità, della lettera “S”, integrandola eventualmente con il riferimento all’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 nel campo “Norma Rif”. La mancata o non corretta compilazione del campo “Esigibilità” come sopra indicato costituisce motivo di rifiuto della fattura trasmessa in formato elettronico. La mancata restituzione della fattura irregolare può comportare sanzioni nei confronti di entrambi i soggetti (cliente e fornitore).

Il pagamento di ciascuna fattura sarà disposto, in conformità delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della stessa all’Ufficio indicato sull’ordinativo, previo accertamento della regolare esecuzione del servizio e del rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali.

In presenza di irregolarità nell’esecuzione del servizio, a prescindere dall’entità, il Comune non procederà alla liquidazione della fattura che, pertanto, sarà restituita alla Società aggiudicataria; quest’ultima, sanate le irregolarità nell’esecuzione del servizio, dovrà rimettere la fattura.

La liquidazione della fattura è subordinata, altresì, alla regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, accertata mediante la ricezione del D.U.R.C. regolare richiesto d’ufficio dal Comune di Genova.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C., secondo quanto previsto all’art. 30 – comma 5 del Codice dei Contratti, il Comune di Genova “... trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi...”. Inoltre, ai sensi del comma 5 bis del suddetto art. 30 “... sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento”; tale ritenuta sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’emissione da parte del Comune dell’attestazione di regolare esecuzione del servizio e previa ricezione del DURC regolare.

In ogni caso, il Comune di Genova non procederà ad alcun pagamento delle fatture qualora la Società aggiudicataria non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Il Comune di Genova non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti provocati da cause non imputabili allo stesso.

Art. 16 – Subappalto

Il subappalto è ammissibile nei limiti ed alle condizioni disciplinate all’art. 105 del Codice dei Contratti; l’eventuale ricorso a tale istituto dovrà essere dichiarato in sede di presentazione della documentazione di gara.

Le imprese partecipanti devono dichiarare in sede d'offerta la parte di prestazione che intendono eventualmente subappaltare a terzi nel rispetto dei limiti di legge e disposti dall'art. 105, comma 2 del Codice dei Contratti.

L'accettazione del subappalto è subordinata alla verifica dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti e a quant'altro stabilito dall'art. 105 del Codice dei Contratti stesso.

Art. 17 - Divieto di Cessione del Contratto

È vietata la cessione totale o parziale del contratto; qualora si verificasse, il Comune avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa dell'Aggiudicataria, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

Art. 18 – Cessione del Credito

È consentita la cessione del credito, purché sia preventivamente notificata al Comune e dallo stesso accettata.

Art. 19 - Informativa per il trattamento dei dati personali

- Per l'esecuzione del presente appalto che comporta il trattamento di dati personali per conto del Comune di Genova, il Comune di Genova, che è titolare autonomo del trattamento dei dati personali, nomina l'aggiudicatario quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali.
- ai sensi dell'art. 45, punto 8 del Regolamento 679/2016 (GDPR) il responsabile della protezione dei dati personali è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta i dati personali per conto del titolare;
- L'aggiudicatario deve dichiarare di possedere adeguati requisiti di esperienza, capacità e affidabilità sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate e per svolgere il ruolo di responsabile esterno del trattamento dei dati personali;
- L'aggiudicataria, in qualità di responsabile del trattamento, è tenuta a trattare i dati personali nel rispetto dei principi GDPR e attenendosi alle istruzioni del titolare del trattamento;

Art. 20 - Controversie - Foro competente

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092; termini di presentazione del ricorso: trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Art. 21 - Rinvio ad altre norme

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente documento si fa rinvio alle disposizioni richiamate al precedente art. 1.

Art. 22 – Altre informazioni

Per qualsiasi informazione in ordine alla presente procedura, le Imprese concorrenti dovranno avvalersi esclusivamente della piattaforma MePA di CONSIP; analogamente la stazione appaltante si avvarrà di tale piattaforma per qualsiasi comunicazione in ordine alla presente R.d.O.



COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

Affidamento del servizio di mediazione interculturale nell'ambito del progetto S.P.R.A.R. categorie ordinari e minori HTH LIGURIA Hope this Helps - Il Sistema Liguria contro la Tratta e lo Sfruttamento Minorile, Pon Inclusione 2014-2020 (AV3 – 2016 – LIG_09) CUP B31H17000140006.

Art. 2 - Attività e prestazioni.....	3
Art. 3 - Modalità di esecuzione del servizio.....	8
Art. 4 – Personale.....	9
Art. 5 - Sicurezza.....	10
Art. 6 - Privacy e trattamento dati personali.....	10
Lotto 1.....	11

Art. 1 - Oggetto e obiettivi

Oggetto del presente capitolato è la realizzazione e la gestione del servizio di mediazione linguistico-culturale a supporto di progetti di inclusione sociale e/o di tutela a favore di persone seguite dai servizi sociali comunali.

L'obiettivo generale del servizio è, come definito dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1027 del 25/10/2006, "... il mediatore interculturale svolge attività di mediazione tra cittadini immigrati e la società di accoglienza, promuovendo, sostenendo e accompagnando entrambe le parti nella rimozione delle barriere culturali e linguistiche, nella promozione sul territorio di una cultura di accoglienza e integrazione socio economica nei confronti degli immigrati, nella valorizzazione delle culture di appartenenza, nella conoscenza dei diritti e dei doveri vigenti in Italia per gli immigrati, nell'accesso a servizi pubblici e privati. Assiste le strutture di servizio nel processo di adeguamento delle prestazioni offerte all'utenza immigrata".

Il servizio di mediazione linguistico-culturale si suddivide nei seguenti tre progetti che contengono specificità di intervento dovute sia alla tipologia di persone a cui si rivolge l'intervento di inclusione sociale sia alla tipologia di finanziamento e dei relativi oneri rendicontativi:

PROGETTO 1 - S.P.R.A.R. categorie ordinari e minori

PROGETTO 2 - HTH LIGURIA: Hope this Helps - Il Sistema Liguria contro la Tratta e lo Sfruttamento Minorile

PROGETTO 3 - Pon Inclusione 2014-2020 (AV3 – 2016 – LIG_09) CUP B31H17000140006

Art. 2 - Attività e prestazioni

La programmazione degli interventi, la regia, la supervisione ed il monitoraggio della qualità del servizio saranno curati dalla Direzione Politiche Sociali del Comune di Genova, o da suo delegato, di concerto con la Società Aggiudicataria.

Gli interventi saranno attuati attraverso un costante raccordo con i Servizi Sociali territoriali e l'UCST.

I mediatori interculturali operano sempre in affiancamento agli operatori degli ATS/UCST responsabili delle attività e svolgono le loro prestazioni principalmente all'interno dei locali dei suddetti servizi.

Possono essere inclusi momenti di mediazione da realizzarsi presso centri culturali o presso altre strutture non appartenenti al Comune di Genova a seconda dei progetti individuali dei beneficiari.

Il servizio di mediazione interculturale prevede in particolare le seguenti tipologie di attività e prestazioni:

PROGETTO S.P.R.A.R. categorie ordinari e minori concernente il servizio relativo alla realizzazione e alla gestione operativa di interventi di Mediazione linguistico-culturale in favore di persone richiedenti protezione internazionale, titolari di protezione internazionale e, in via subordinata, titolari di protezione umanitaria (categorie "ordinarie"), nonché di minori stranieri non accompagnati, da eseguirsi secondo le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente documento. Secondo quanto previsto dall'art. 31 co. 1 del DM 10.08.2016 e s.m.e.i. che detta le regole per l'accesso ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi e dell'asilo, il servizio di mediazione linguistico-culturale è trasversale e complementare agli altri servizi erogati nell'ambito dei progetti locali di accoglienza, tutela ed integrazione ammessi al finanziamento per il triennio 2017-19. Gli enti locali ammessi al finanziamento hanno l'obbligo di garantire la mediazione linguistico-culturale al fine di facilitare la relazione e la comunicazione sia linguistica (interpretariato), che culturale tra i singoli beneficiari, il progetto di accoglienza ed il contesto

territoriale (istituzioni, servizi locali, cittadinanza). All'interno del progetto SPRAR adulti-famiglie e minori del Comune di Genova, approvato ed ammesso al finanziamento con DM 20/12/2016, il servizio di mediazione linguistico-culturale ha lo scopo di:

- facilitare la relazione e la comunicazione, sia linguistica (interpretariato) che culturale, tra i singoli beneficiari, il progetto di accoglienza ed il contesto territoriale (istituzioni, servizi locali, cittadinanza), aiutando le diverse parti nel processo di “traduzione” dei codici culturali e di linguaggio;
- favorire la mediazione interculturale e sociale, aiutando sia a “decodificare” il bisogno del beneficiario che a “ricodificare” la risposta in un linguaggio a lui fruibile e comprensibile;
- gestire le complessità relazionali intervenendo nelle eventuali situazioni di conflitto, che possono crearsi, e aiutando le parti a superare i blocchi comunicativi;
- supportare l'équipe nel confronto e nella definizione degli approcci educativi e relazionali da adottare nei confronti dei beneficiari, nel rispetto e nella comprensione della diversità;
- accompagnare i beneficiari lungo tutto il percorso di accoglienza, di tutela, di orientamento, di avvicinamento al lavoro, di inserimento lavorativo e di ricerca di collocazione alloggiative dignitose ed autonome rispetto alla prima fase garantita dal progetto locale, una volta raggiunta una prima stabilità economica;
- facilitare l'accesso dei cittadini stranieri all'utilizzo delle risorse sociali, istituzionali e non;
- fornire supporto ed accompagnamento presso gli sportelli pubblici e/o privati per l'espletamento delle normali pratiche amministrative, burocratiche e per favorire l'accesso e l'utilizzo delle risorse disponibili sul territorio;
- avviare i contatti e mediare i rapporti con le comunità straniere presenti in città.

Gli obiettivi specifici vengono raggiunti principalmente attraverso l'attività dei mediatori linguistico-culturali. Tale figura di supporto agli operatori dei servizi opera direttamente con i destinatari del servizio.

Il Comune di Genova, attraverso l'Ufficio Cittadini senza territorio della Direzione Politiche Sociali, gestisce, indirizza e monitora l'attività dei mediatori linguistico-culturali.

La complessità del servizio, rende necessario che l'Aggiudicataria garantisca uno stabile e frequente contatto e coordinamento con l'ufficio di riferimento della Direzione Politiche Sociali, fornendo anche consuntivi mensili e trimestrali sul servizio erogato. Inoltre è prevista la fornitura, in stretta connessione con l' UCST di un mediatore culturale di secondo livello di nazionalità albanese essendo tale nazionalità la maggiormente presente tra i MSNA che sono in carico al servizio

Le spese sostenute e rimborsabili andranno rendicontate secondo le direttive emanate in merito dal Servizio Centrale S.P.R.A.R. di ANCI Nazionale e declinate nel Manuale Unico di Rendicontazione 2018 che qui si intende integralmente richiamato.

La rendicontazione è accompagnata dai prospetti obbligatori previsti dal suddetto Manuale Unico di Rendicontazione 2018, e da eventuali integrazioni richieste dall'Ufficio rendicontazioni del Servizio Centrale SPRAR di ANCI Nazionale.

La Civica Amministrazione, in presenza di richiesta di ulteriori interventi anche per aree linguistiche e culturali particolari quali, a titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo, bangla, tamil, bengalese, turca, filippina, wolof, cingalese, russa, ibo, ucraino, yoruba, serbocroata e araba mediorientale, si riserva la facoltà di concordare con l'Aggiudicataria gli interventi che potrebbero rendersi necessari.

In funzione di quanto sopra, qualora l'Aggiudicataria abbia indicato nel progetto presentato in sede di gara, ai fini dell'attribuzione del punteggio per l'item B.1) di cui all'art. 5 del documento “Condizioni particolari della R.d.O.” disponibilità a garantire gli interventi relativi ad una o più aree linguistiche fra quelle su indicate, ed eventualmente altre, è fatto obbligo all'Aggiudicataria medesima di garantire, su richiesta dell'Amministrazione, quanto offerto per tutto il periodo di validità contrattuale.

Il monte ore complessivo richiesto per le azioni di mediazione linguistica e culturale di cui al progetto è pari a 1312 (milletrecentododici) ore.

PROGETTO 2 - HTH LIGURIA: Hope this Helps - Il Sistema Liguria contro la Tratta e lo Sfruttamento Minorile concernente il servizio relativo alla realizzazione e alla gestione operativa di interventi di Mediazione linguistico-culturale in favore di persone vittime di tratta intercettate nella realizzazione del progetto **“HTH LIGURIA: Hope this Helps - Il sistema Liguria contro la tratta e lo sfruttamento minorile”** nell’ambito del territorio del Comune di Genova, da eseguirsi secondo le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente documento.

Il servizio di mediazione interculturale rientra nelle azioni del Comune di Genova rivolte alla tutela e promozione delle persone vittime di tratta di cui all’art. 18 del D.lgs 286/98 e all’art. 13 legge 228/2003 recante “Misure contro la tratta di persone”. Il servizio di mediazione interculturale è rivolto alle persone straniere e i cittadini di cui al comma 6-bis dell’articolo 18 del d.lgs. 286/1998, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 dello stesso articolo 18, includendo anche i richiedenti protezione internazionale, i titolari di protezione internazionale/umanitaria e le persone individuate come vittime o potenziali vittime di tratta al momento dello sbarco o presso aree di frontiera terrestre.

Gli obiettivi specifici di tale modalità d’intervento sono:

- assistere gli operatori dell’Unità Operativa Regionale (UOR) costituita con D.D. presso i locali dell’UCST del Comune di Genova posti al primo piano di Via Mascherona, 19 nelle attività di primo contatto con la persona, raccolta della storia, screening per l’avvio di un progetto individuale di integrazione e protezione sociale e raccordo con il numero verde nazionale;
- provvedere alla traduzione di documenti, svolgere attività di interpretariato;
- facilitare l’accesso delle persone vittime di tratta all’utilizzo delle risorse sociali, istituzionali e non;
- fornire supporto ed accompagnamento presso gli sportelli pubblici e/o privati per l’espletamento delle normali pratiche amministrative, burocratiche e per favorire l’accesso e l’utilizzo delle risorse disponibili sul territorio;
- fornire supporto necessario per facilitare il rapporto con le autorità consolari del paese di origine al fine dell’ottenimento dei necessari documenti di identità personale;
- avviare i contatti e mediare i rapporti con le comunità straniere presenti in città;
- avviare i contatti con i Servizi Sanitari (S.S.M, SERT, NOAC ecc.) per affrontare eventuali problematiche psico-fisiche dei beneficiari presi in carico dal progetto;
- accompagnare i beneficiari lungo tutto il percorso di accoglienza, di tutela, di orientamento, di avvicinamento al lavoro, di inserimento lavorativo e di ricerca di collocazioni alloggiative dignitose ed autonome rispetto alla prima fase garantita dal progetto locale, una volta raggiunta una prima stabilità economica;
- collaborare con gli operatori dell’UOR alla realizzazione di momenti di incontro di gruppo con i beneficiari volti alla conoscenza degli aspetti legislativi del nostro paese, prevenzione sanitaria, alimentazione e per le donne con figli mediazione per facilitare la comprensione reciproca sugli stili educativi e di cura;
- in collaborazione con gli operatori dell’UOR realizzazione di momenti di incontro di gruppo con i beneficiari volti alla conoscenza degli aspetti legislativi del nostro paese, prevenzione sanitaria, alimentazione e per le donne con figli mediazione per facilitare la comprensione reciproca sugli stili educativi e di cura.

Gli obiettivi specifici vengono raggiunti principalmente attraverso l’attività dei mediatori interculturali. Tale figura di supporto opera direttamente con i destinatari del servizio:

Il Comune di Genova, attraverso la struttura tecnica dell'UCST è promotore della regia complessiva dell'offerta progettuale rivolta alle persone vittime di tratta.

La complessità del servizio rende necessario che l'Aggiudicataria garantisca uno stabile ed adeguato coordinamento delle attività gestionali, a partire dalla fase di avvio del servizio fino alla valutazione finale dello stesso, passando dalla creazione e manutenzione di un *data base*/cruscotto di controllo del conteggio delle ore del servizio fino all'attuazione di consuntivi mensili e trimestrali sui dati del servizio, attraverso l'elaborazione del cruscotto, come da richieste del C.S.N.C.

La Civica Amministrazione, in presenza di richiesta di ulteriori interventi anche per aree linguistiche e culturali particolari quali, a titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo, bangla, tamil, bengalese, turca, filippina, wolof, cingalese, russa, ibo, ucraino, yoruba, serbocroata, araba mediorientale e cinese, si riserva la facoltà di concordare con l'Aggiudicataria gli interventi che potrebbero rendersi necessari.

In funzione di quanto sopra, qualora l'Aggiudicataria abbia indicato nel progetto presentato in sede di gara, ai fini dell'attribuzione del punteggio per l'item B.2) di cui all'art. 5 del documento "Condizioni particolari della R.d.O." disponibilità a garantire gli interventi relativi ad una o più aree linguistiche, fra quelle su indicate e, eventualmente altre, è fatto obbligo all'Aggiudicataria medesima di garantire, su richiesta dell'Amministrazione, quanto offerto per tutto il periodo di validità contrattuale.

Il monte ore complessivo richiesto per le azioni di mediazione educativa di cui al progetto 2 è pari a 524 (cinquecentoventiquattro) ore.

PROGETTO 3 - Pon Inclusione 2014-2020 (AV3 – 2016 – LIG_09) CUP B31H17000140006 concernente il servizio relativo alla realizzazione ed alla gestione operativa di interventi di mediazione linguistico-culturale in favore di persone beneficiarie della misura nazionale SIA/REI all'interno del progetto **Pon Inclusione 2014-2020 (AV3 – 2016 – LIG_09) CUP B31H17000140006**, nell'ambito del territorio del Comune di Genova, da eseguirsi secondo le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente documento.

Il servizio è incluso nelle azioni promosse dal Progetto Pon Inclusione 2014 – 2020 Avviso 3/2016 approvato con Decreto Direttoriale n. 64 del 13/03/2017.

Il servizio di mediazione linguistico-culturale prevede la seguente modalità d'intervento: **sostegno agli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) siti nei 9 Municipi genovesi e all'Ufficio Cittadini senza territorio (UCST) della Direzione Politiche Sociali nella realizzazione dei progetti personalizzati per i beneficiari della misura nazionale SIA/REI nei confronti di persone di origine straniera.**

Gli obiettivi specifici di tale modalità d'intervento sono:

- consentire la corretta compilazione della domanda REI ed il corretto svolgimento degli adempimenti amministrativi successivi all'ottenimento del beneficio, da parte di persone appartenenti ad altre culture;
- elaborare progetti personalizzati coerenti con la cultura di appartenenza delle persone straniere;
- facilitare l'integrazione delle famiglie straniere residenti a Genova nella città, anche attraverso la conoscenza delle risorse/opportunità presenti.
- assistere gli operatori degli ATS/UCST nelle attività di primo accesso al Servizio per la presentazione della domanda e nello svolgimento dell'analisi preliminare con la famiglia;
- facilitare la comprensione e l'elaborazione del progetto personalizzato, con gli obiettivi da raggiungere durante il periodo di percezione del beneficio SIA/REI;
- provvedere alla traduzione di documenti e svolgere attività di interpretariato;

- fornire supporto ed accompagnamento ai beneficiari SIA/REI presso gli sportelli pubblici e/o privati per l'espletamento delle normali pratiche amministrative-burocratiche e per favorire l'accesso e l'utilizzo delle risorse disponibili sul territorio;
- favorire, laddove necessario, la relazione tra la scuola e le famiglie di origine straniera;
- favorire, laddove necessario, i contatti con i Servizi Sanitari (S.S.M, Ser.T., UOAC ecc.) per affrontare eventuali problematiche psico-fisiche dei beneficiari presi in carico dal progetto;
- affiancare gli operatori coinvolti nella realizzazione dei progetti personalizzati, nello svolgimento di attività, anche di gruppo, finalizzate all'inserimento socio-lavorativo dei beneficiari SIA/REI.

Per la buona riuscita del servizio è richiesto un numero di mediatori congruo alla realizzazione del servizio nei contesti territoriali sede dei 9 Municipi genovesi e dell'Ufficio Cittadini senza Territorio della Direzione Politiche Sociali.

Gli obiettivi specifici vengono raggiunti principalmente attraverso l'attività dei mediatori interculturali. Tale figura di supporto ai Servizi Sociali opera direttamente con i beneficiari di SIA/REI o con i richiedenti di tali misure, sia persone singole che famiglie.

Il Comune di Genova, attraverso la struttura tecnica della Direzione Politiche Sociali è promotore della regia complessiva dell'offerta progettuale rivolta agli ATS/UCST.

Il monte ore complessivo richiesto per le azioni di cui al progetto 3 è pari a n. a 624 (seicentoventiquattro) ore.

A. Coordinamento

Per poter realizzare il servizio di mediazione linguistico-culturale è necessario prevedere specifiche azioni di coordinamento nella gestione del personale e della documentazione amministrativa, contabile e tecnica. L'Aggiudicataria è tenuta ad individuare e comunicare all'Amministrazione il coordinatore delle attività.

Il coordinatore gestisce le diverse tipologie di attività e di prestazioni, in particolare i compiti del coordinatore sono:

- gestione e rendicontazione, sui singoli progetti, delle ore assegnate, realizzate e rimanenti;
- analisi delle richieste e dei bisogni dei servizi, in collaborazione con il Responsabile della Direzione Politiche Sociali;
- individuazione dei mediatori interculturali e relativa assegnazione agli interventi, ai progetti e alle specifiche attività a partire dalle richieste provenienti dagli ATS e dall'UCST;
- concertazione di tempi e modalità di erogazione degli interventi di mediazione interculturale, in accordo con i referenti comunali dei progetti;
- segnalazione via mail agli ATS/UCST del nominativo del mediatore assegnato;
- segnalazione in corso d'opera di eventuali problematiche del servizio ai referenti comunali dei progetti e comunicazione delle soluzioni adottate;
- produzione mensile del dettaglio delle attività svolte nei singoli progetti. Tali report dovranno essere allegati alle fatture;
- facilitazione e monitoraggio della formazione dei mediatori interculturali e dell'aggiornamento continuo dei mediatori di primo inserimento rispetto alle modalità complessive della gestione del servizio come previsto all' articolo 4.

Il monte ore del coordinamento il relativo costo sono ricompresi nel costo orario onnicomprensivo e sono stati quantificati in misura non inferiore al 10% del costo unitario del servizio posto a base di gara.

Art. 3 - Modalità di esecuzione del servizio

PROGETTO 1 - S.P.R.A.R. categorie ordinari e minori- Mediazione interculturale in favore di persone richiedenti protezione internazionale, titolari di protezione internazionale ed, in via subordinata, titolari di protezione umanitaria (categorie “ordinarie”).

Il servizio di mediazione linguistica e culturale verrà svolto dalla Società Aggiudicataria, che utilizza mediatori culturali con qualifica regionale, oppure con esperienza specifica nel settore, capaci di coprire le principali lingue parlate dai beneficiari del progetto. Il catalogo linguistico coperto comprende 32 lingue e numerosi dialetti. La Società Aggiudicataria fornisce il servizio di mediazione linguistico-culturale con una presenza stabile in stretta connessione con L'UCST, e con interventi su chiamata presso le diverse strutture del progetto. I mediatori garantiscono la presenza negli uffici e nei luoghi dove avviene il primo contatto con coloro che sono presenti sul territorio e chiedono di essere inseriti nel progetto SPRAR locale.

I mediatori intervengono in tutte le fasi del percorso di accoglienza, tutela ed integrazione a seconda delle necessità valutate dalle equipe del progetto (ingresso, screening sanitario, tutela legale, definizione del progetto individuale).

Il servizio di mediazione linguistica e culturale tende a favorire la comunicazione ed il dialogo nelle varie fasi del progetto individuale di aiuto, facilitare la comprensione delle regole comportamento, del contesto territoriale e culturale di inserimento, garantendo il servizio di mediazione culturale in tutte le fasi principali del progetto per la totalità dei beneficiari.

PROGETTO 2 - HTH LIGURIA: Hope this Helps - Il Sistema Liguria contro la Tratta e lo Sfruttamento Minorile - Mediazione culturale in favore di persone vittime di tratta”

Realizzazione di un intervento di mediazione culturale, a favore dei destinatari del progetto HTH LIGURIA, da parte di una mediatrice culturale esperta nella specifica tematica. La mediatrice effettuerà almeno 30 ore presso l'UOR, in uno o più giorni alla settimana stabiliti per tutta la fase del progetto e concordati con gli operatori della suddetta UOR. Le attività potranno essere svolte sia presso i locali dell'UOR che presso le strutture di accoglienza in cui le persone vittime di tratta sono ospitate.

PROGETTO 3 - Pon Inclusione 2014-2020 (AV3 – 2016 – LIG_09) CUP B31H17000140006 - Mediazione interculturale in favore di persone beneficiarie della misura nazionale SIA/REI

Realizzazione di un intervento di mediazione culturale a favore dei destinatari della misura nazionale SIA/REI, per i seguenti interventi:

- *interventi correlati alle specifiche richieste degli ATS/UCST*, da realizzarsi, presso il Servizio Sociale che abbia rilevato necessità di un'azione di sostegno agli operatori sia nella fase di raccolta delle domande del beneficio REI che nella comprensione e nell'elaborazione del progetto personalizzato. Possono essere inclusi momenti di mediazione da realizzarsi presso centri culturali o presso altre strutture non appartenenti al Comune di Genova a seconda dei progetti individuali dei beneficiari. Il servizio include, a carico dell'Aggiudicataria, anche il lavoro di back office, per la preparazione dell'intervento e per la preparazione di eventuali materiali da fornire ai beneficiari;
- *interventi in presenza o via telefono*, che si rendano necessari per coprire fabbisogni urgenti e sporadici, legati alle fasi di raccolta delle domande del beneficio REI.

L'Aggiudicataria cura il coordinamento gestionale dell'assegnazione dei mediatori interculturali garantendo una risposta alle richieste entro e non oltre 5 giorni lavorativi.

Art. 4 – Personale

I mediatori interculturali-potranno essere di cittadinanza italiana, comunitaria o extracomunitaria; a tutti i mediatori è richiesta una conoscenza approfondita della propria lingua madre, anche nei suoi aspetti morfologici e sintattici, nella versione ufficiale. Sarà particolarmente apprezzata l'eventuale conoscenza di varianti dialettali o locali. Tutti i mediatori interculturali dovranno essere in possesso di ottima conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta e dovranno inoltre avere una buona conoscenza di almeno una delle principali lingue di comunicazione internazionale (inglese, francese, spagnolo). I mediatori interculturali di lingua madre italiana dovranno possedere un'approfondita e documentata conoscenza della lingua e cultura di almeno una delle aree linguistiche precedentemente segnalate.

Tutti i mediatori interculturali dovranno essere in possesso di specifico attestato di qualifica professionale, o in mancanza di questo, di diploma di scuola secondaria di secondo grado con esperienze documentate (minimo 1 anno, fatte salve richieste di conoscenza di lingue/dialetti/idiomi non comuni come da art. 2) di mediazione interculturale nei servizi sociali.

Oltre ai titoli sopra indicati, se offerto dall'Aggiudicataria in sede di gara ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo all'item C.1), di cui all'art. 5 del già richiamato documento "Condizioni particolari della R.d.O.", è richiesta la presenza, **per tutto il periodo di validità contrattuale**, dei mediatori in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea triennale, o superiore, in discipline pedagogiche, linguistiche, sociologiche, antropologiche, della comunicazione interculturale e eventuali altri titoli di specializzazione universitaria negli stessi campi, secondo il numero offerto.

Analogamente, se offerto in sede di gara ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo all'item C.2, è richiesta la presenza, **per tutto il periodo di validità contrattuale**, dei mediatori con esperienza lavorativa pregressa di almeno 3 anni nell'ambito della mediazione rivolta ai minori e/o vittime di tratta, e/o richiedenti asilo, secondo il numero offerto.

L'Aggiudicataria, prima dell'avvio del servizio, deve fornire ai competenti uffici della Direzione Politiche Sociali del Comune di Genova nominativi dei Mediatori Interculturali che saranno impiegati nell'esecuzione del servizio medesimo, allegando per ciascuno il relativo *curriculum studiorum* ed esperienziale.

L'Aggiudicataria, altresì, prima dell'avvio del servizio, deve indicare una sede operativa sul territorio cittadino e comunicare alla direzione di cui sopra, il relativo indirizzo e numero di telefono fisso, un numero di cellulare e indirizzo e-mail.

Tutti i mediatori interculturali devono possedere i requisiti professionali previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di settore riferiti al servizio a cui sono assegnati. La qualificazione professionale del Mediatore Interculturale corrisponde, come **livello minimo richiesto**, all'inquadramento nella categoria **C3/D1** del C.C.N.L. per il personale dipendente dalle cooperative del settore socio sanitario, assistenziale educativo e di inserimento lavorativo.

I mediatori interculturali sono sempre tenuti a esibire negli spazi e nelle strutture e uffici pubblici apposito cartellino identificativo, fornito dall'Aggiudicataria, riportante Nome Cognome profilo professionale e denominazione della Società Aggiudicataria.

L'Aggiudicataria è tenuta, per i propri operatori, soci e no, al rispetto degli *standard* di trattamento salariale, secondo i contratti collettivi di lavoro della categoria, normativo, previdenziale e assicurativo del settore e, a richiesta del Comune di Genova, ad esibire la documentazione che lo attesti.

L'Aggiudicataria dovrà anche stipulare idonea copertura assicurativa per responsabilità civile derivante da danni che nell'espletamento del servizio potrebbero derivare al personale, ai volontari, agli utenti, a terzi e alle cose in ogni modo coinvolte.

Nel servizio di mediazione culturale dovrà operare un coordinatore che sarà responsabile del funzionamento del servizio, dei rapporti con i servizi comunali coinvolti nei progetti e nelle attività.

La qualificazione professionale necessaria corrisponde all'inquadramento nella categoria **E1** del C.C.N.L. per il personale dipendente dalle cooperative del settore socio sanitario, assistenziale educativo e di inserimento lavorativo. Il coordinatore deve possedere una comprovata esperienza, almeno triennale nel campo della gestione e organizzazione di servizi di mediazione interculturale. Per i mediatori dovrà essere previsto un monte ore annuale di 10 ore di formazione/aggiornamento su tematiche relative all'attività dei progetti

L'Aggiudicataria è tenuta a garantire la continuità dei progetti in corso secondo le modalità che dovranno essere concordate con la Direzione Politiche sociali del Comune di Genova.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 anche attraverso il mantenimento degli attuali mediatori impiegati nel servizio di mediazione interculturale.

A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è riportato nel "ALLEGATO 1" concernente le unità di personale dipendente impiegato nell'ultimo contratto.

Art. 5 - Sicurezza

È fatto obbligo all'Aggiudicataria, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di:

- attenersi strettamente a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di cui, in particolare, il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- porre in essere nei confronti dei propri addetti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- imporre al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza ed ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

Il costo degli oneri della sicurezza derivanti da interferenze è pari a zero

Art. 6 - Privacy e trattamento dati personali

- Per l'esecuzione del presente appalto che comporta il trattamento di dati personali per conto del Comune di Genova, il Comune di Genova, che è titolare autonomo del trattamento dei dati personali, nomina l'aggiudicatario quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali.
- ai sensi dell'art. 45, punto 8 del Regolamento 679/2016 (GDPR) il responsabile della protezione dei dati personali è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta i dati personali per conto del titolare;
- l'aggiudicatario deve dichiarare di possedere adeguati requisiti di esperienza, capacità e affidabilità sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate e per svolgere il ruolo di responsabile esterno del trattamento dei dati personali;
- L'aggiudicataria, in qualità di responsabile del trattamento, è tenuta a trattare i dati personali nel rispetto dei principi GDPR e attenendosi alle istruzioni del titolare del trattamento;

ALLEGATO 1

Lotto 1

Prospetto riepilogativo del personale attualmente impiegato

N. Progr.	Ruolo	Inquadramento professionale	N.	Sede di lavoro
1	Mediatore interculturale	C3/D1	11	
2	Mediatore interculturale	D2	5	“
3	Coordinatore	E1	1	Sede operativa

Segnaliamo inoltre che l'organico, relativamente alle lingue richieste meno frequentemente, è pari ad ulteriori 11 persone

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Dichiarazione insussistenza cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50

Il/La sottoscritto/a _____ Cod.
Fisc. _____, nato/a a _____ (prov. di _____) il
_____ e residente in _____ (prov. di _____) alla Via
_____ n. _____, nella sua qualità di legale rappresentante della
ditta _____, con sede legale in
_____ (prov. di _____), alla via
_____ n. _____, C.A.P. _____ e sede
operativa in _____ (prov. di _____) alla via
_____ n. _____, C.A.P. _____, codice fiscale n.
_____, partita IVA n. _____ (di seguito
denominata "**Impresa**") , ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od
uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e
consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la
scrivente **Impresa** decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, ai fini della partecipazione alla
procedura indetta dal Comune di Ferla riguardante l'acquisizione di migliore preventivo di spesa per il
servizio di analisi delle acque destinate al consumo umano, delle acque in ingresso ed in uscita del
depuratore comunale, del vaglio e sabbie, nonché dei fanghi del processo di depurazione,

Dichiara sotto la propria personale responsabilità:

Che l'impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all'art.
80 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 e, in particolare:

1. che nei confronti dell'impresa non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

- a)** delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b)** delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c)** frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d)** delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e)** delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f)** sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g)ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. che nei confronti dell'impresa non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. che non sussiste la casistica di specie, di cui al comma 1, disposta con sentenza o decreto emessi nei confronti:

- del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;

ovvero: (depenare in caso di insussistenza)

- che sussiste la casistica di specie, di cui al comma 1, disposta con sentenza o decreto emessi nei confronti dei predetti soggetti e che il reato è stato depenalizzato ovvero è intervenuta la riabilitazione ovvero il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima, e segnatamente: (indicare le generalità dei soggetti cui si riferisce la precedente dichiarazione)

Sig. _____, nato il _____ a _____ (Prov. ____)
residente in _____ - Cod. Fisc. _____
carica rivestita _____

Sig. _____, nato il _____ a _____ (Prov. ____)
residente in _____ - Cod. Fisc. _____
carica rivestita _____

Sig. _____, nato il _____ a _____ (Prov. ____)
residente in _____ - Cod. Fisc. _____
carica rivestita _____

Sig. _____, nato il _____ a _____ (Prov. ____)
residente in _____ - Cod. Fisc. _____
carica rivestita _____

4. che nei confronti dell'impresa non risultano commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, nonché quelle:

- che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48bis, commi 1 e 2bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione;
- in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015; ovvero: (depenare in caso di insussistenza)

- l'impresa pur trovandosi nella casistica precedente ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ed il pagamento o l'impegno sono stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. che nei confronti dell'impresa non sussiste una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6,:

- a) presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo;
- c) colpevolezza per gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, tra cui:
 - significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
 - il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
 - il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) la partecipazione che determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non risulta aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) la violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55., avente durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e comunque rimossa;
 - i) non regolarità degli adempimenti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché la mancata certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero la mancata autocertificazione della sussistenza del medesimo requisito;
 - l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- m) di trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 22/4/2016 D.lgs. n. 50/2016 (cod. contr.) imputabili ad un unico centro decisionale.

6. che l'impresa non si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. che l'impresa, trovandosi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, ha provveduto a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Dichiara inoltre che l'impresa è in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lett a), b), c), dell'art. 83 del D.lgs. 18/04/2016,

Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n.196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo _____, Data, _____

La Ditta
(timbro e firma)

Esente da autentica di firma ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 - Si allega fotocopia del documento di identità personale in corso di validità, ai sensi degli artt. 21 e 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.



COMUNE DI GENOVA

Io sottoscritta Barbara Fassio , Dirigente del Settore Servizi Distrettuali e Sovradistrettuali della Direzione Politiche Sociali, al fine di essere nominato RUP, ai sensi dell'art. 31, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016, della procedura di affidamento di UNA R.D.O. APERTA SUL MEPA DI CONSIP, AI FINI DELL'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 – COMMA 2 – LETTERA B) DEL CODICE DEI CONTRATTI, DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE, NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GENOVA (LOTTO UNICO), DA ESEGUIRSI NEL PERIODO DAL 01/03/2019 AL 31/12/2019, PER UN IMPORTO PREVENTIVATO DI EURO 53.580 IVA ESCLUSA – CIG **77522406D2**– CUP B31H17000140006 (progetto 3)

DICHIARO

L'assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge n. 241/90 come introdotto dalla L. n. 190/2012.

In fede

Dott. ssa Barbara Fassio

Documento firmato digitalmente